



STATUTO ASSIOM FOREX

TITOLO I DENOMINAZIONE – DURATA - OGGETTO - SEDE

Articolo 1 – Costituzione, natura giuridica e durata

1. E' costituita un'associazione di persone fisiche denominata "ASSIOM FOREX".
2. L'Associazione, costituita per volontà dei soci di Assiom – Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali e Atic Forex, svolge la propria attività in conformità alle norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di Comportamento e, per quanto in essi non previsto, alle norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
3. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 – Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro o sindacali ed ha lo scopo di identificare, rappresentare e tutelare gli interessi comuni dei soci.
2. L'Associazione promuove e favorisce l'incontro ed il confronto fra gli operatori finanziari e la loro crescita professionale, attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato, così contribuendo allo sviluppo e all'integrità dei mercati finanziari.
3. L'Associazione promuove l'analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche relative ai mercati finanziari, favorisce la creazione di regole e codici di autodisciplina e l'adozione di indici relativi ai mercati finanziari.
4. L'Associazione favorisce i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza, nazionali ed internazionali, nonché con le società di gestione dei mercati e con altre istituzioni operanti sui mercati finanziari, e rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari ed internazionali, al fine di migliorare l'attività dei propri soci.
5. L'Associazione sostiene e persegue tutte le altre iniziative previste dal Regolamento e compie ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
6. Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione favorisce in particolare:

- a) l'analisi, lo studio e la ricerca delle tecniche, degli strumenti e delle tematiche inerenti ai mercati dei capitali finanziari, anche in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali;
- b) la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'aggiornamento tecnico degli operatori dei mercati finanziari, dei sistemi di pagamento e delle strutture a loro di supporto;
- c) la divulgazione delle tematiche elencate nel presente articolo, anche tramite commissioni e gruppi di studio, incontri, convegni, sperimentazioni, cooperazioni con Università e centri di ricerca, concessione di contributi, borse di studio, premi e riconoscimenti similari, l'organizzazione di corsi, iniziative a carattere sociale ritenute utili alla promozione dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati;
- d) ogni altra attività accessoria funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, inclusa l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali, cooperative, nonché organismi o enti che perseguano finalità simili o complementari alle proprie, a tal fine anche costituendo apposite società veicolo concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

Articolo 3 – Rapporti con Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali

1. L'Associazione può aderire ad altre associazioni simili, sia nazionali sia internazionali, conservando in ogni caso la propria autonomia ed indipendenza.
2. Il Consiglio può stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro servizi dell'Associazione.

Articolo 4 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Milano. L'Assemblea ha la facoltà di trasferire la sede in altro comune, purché in Italia, e può stabilire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

TITOLO II SOCI – REQUISITI SOGGETTIVI– QUOTE ASSOCIATIVE – FONDO SOCIALE

Articolo 5 –Soci ordinari e soci aggregati - Requisiti soggettivi

1. L'Associazione è costituita da soci ordinari e soci aggregati. Sono inoltre previste le due categorie di soci onorari e soci emeriti; tutti i soci dell'Associazione devono essere maggiorenni:
 - a) sono “soci ordinari” gli esponenti aziendali, i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di SIM, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, Sicav, intermediari finanziari autorizzati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), banche, imprese assicurative e altri intermediari - soggetti al controllo delle Autorità di Vigilanza Europee - che operano nei mercati finanziari o in settori ad essi collegati; nonché i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 bis del Testo Unico della Finanza;

- b) sono “soci aggregati” coloro che svolgono mansioni di operatore finanziario presso società ed istituzioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a);

Articolo 5 bis – Altre categorie di soci: soci onorari, soci emeriti e soci sostenitori - Requisiti soggettivi

1. Rivestono la qualifica di “soci onorari” i soggetti che con la loro opera, indipendentemente dalla propria qualifica professionale, conferiscono o hanno conferito prestigio all’Associazione.
2. Sono “soci emeriti” i soggetti che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione o che, nel corso degli anni, si siano distinti per il particolare apporto di competenza umana e professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.
3. Possono infine fare domanda di ammissione all’Associazione, in qualità di “soci sostenitori”:
 - a) i soggetti che hanno rivestito la funzione di esponenti aziendali, dipendenti, agenti e collaboratori presso i soggetti di cui al precedente articolo 5 lettera i. o presso i soggetti di cui al precedente paragrafo 5 lettera ii; e
 - b) coloro che svolgono attività compatibili con gli scopi dell’Associazione.
4. I soci onorari, i soci emeriti e i soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
5. I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo associativo determinato annualmente dal Consiglio.

Articolo 6 – Domanda di ammissione all’Associazione da parte di soci - Obblighi dei soci

1. La domanda di ammissione all’Associazione, salvo che per i soci onorari e per i soci emeriti, deve essere formulata per iscritto o mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza dall’interessato.
2. Il Regolamento specifica le modalità di presentazione della domanda di ammissione, sia per i soci ordinari, per i soci aggregati e per i soci sostenitori. Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio, a seguito di una accurata verifica e dell’acquisizione del parere della Commissione Rapporti con i Soci. Il Consiglio delibera nella sua prima riunione utile per l’approvazione, esprimendo il proprio gradimento all’ammissione del nuovo socio ordinario e/o aggregato e/o del socio sostenitore. Nel caso in cui il gradimento fosse negato, il Consiglio motiverà il proprio diniego all’ammissione.
3. Tutti i soci dell’Associazione si impegnano a collaborare con l’Associazione per il conseguimento dei fini che la stessa si propone. I soci ordinari, i soci aggregati, i soci onorari, i soci emeriti e i soci sostenitori debbono osservare le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento e del Codice di Comportamento, nonché le deliberazioni, ad essi conformi, tempo per tempo assunte dagli organi dell’Associazione.
4. I soci onorari e i soci emeriti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quarto dei suoi membri.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di socio ordinario, socio aggregato e socio sostenitore si perde per:

- a) recesso dall'Associazione;
- b) venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) mancato versamento della quota associativa;
- d) provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- e) scioglimento dell'Associazione.

2. La qualità di socio onorario e di socio emerito si perde solo in caso di recesso o provvedimento di esclusione per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

3. Il socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio; tale dichiarazione avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla sua presentazione, purché sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'esercizio nel quale è presentata. Il recesso non esonera il socio dal pagamento della quota associativa annuale relativamente all'anno in cui ha presentato la richiesta di recesso.

4. In caso di esclusione del socio, il Consiglio delibererà con la maggioranza qualificata prevista all'Articolo 22 che segue e la delibera sarà motivata. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Advisory Board nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera del Consiglio che comunica la delibera di esclusione.

5. I soci ordinari, i soci aggregati e i soci sostenitori informano tempestivamente il Consiglio per iscritto, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio ai sensi del precedente comma 1, lettere b), c) e d). Il Consiglio, sulla base della comunicazione del socio e comunque delle informazioni dal medesimo acquisite, accertato il venir meno dei requisiti, dichiara la perdita della qualità di socio ordinario, aggregato e/o di socio sostenitore ed informa il socio ordinario, aggregato e/o sostenitore entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La perdita della qualità di socio ordinario, aggregato e/o di socio sostenitore comporta la decadenza dalle cariche sociali. I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere il rimborso delle quote versate o l'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

Articolo 8 – Fondo Sociale – Quote associative

1. Il Fondo Sociale è costituito dalle quote associative, dai beni con queste acquisiti e dai proventi dell'attività istituzionale dell'Associazione e può essere altresì alimentato da donazioni, contributi, sovvenzioni pubbliche o private, nonché di Enti pubblici o privati, e da proventi di sponsorizzazioni, da incarichi e diritti pubblicitari, editoriali, cinematografici e televisivi.

2. I soci ordinari e i soci aggregati debbono versare una quota associativa nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. I soci sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo associativo di importo inferiore alla quota associativa.

3. L'ammontare delle quote associative e del contributo associativo è deliberato annualmente dal Consiglio. Le quote associative dei soci ordinari e aggregati e i contributi associativi dei soci sostenitori confluiscono nel fondo sociale.

4. La quota associativa e/o il contributo associativo versati da ogni socio non sono trasmissibili a terzi. In nessun caso i soci hanno diritto alla restituzione delle quote annuali versate, né possono conseguire le eccedenze attive della gestione o quote parti del fondo sociale dell'Associazione.

5. La qualifica di socio onorario e di socio emerito non richiede il versamento della quota associativa.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Comitato di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) l'Advisory Board.

Articolo 10 – Assemblea

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci ordinari e aggregati. I soci ordinari e aggregati, che risultino iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione da almeno 30 (trenta) giorni, hanno diritto di voto in Assemblea. Ogni socio ordinario e aggregato ha diritto ad un solo voto.

2. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci sostenitori, i soci onorari, i soci emeriti, i Partecipanti di Diritto al Consiglio, nonché i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti dell'Associazione nel caso sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e senza possibilità di intervenire, esponenti qualificati del mondo economico e finanziario, previo invito del Presidente.

3. Tutte le deliberazioni riguardanti la nomina di cariche sociali sono assunte a scrutinio segreto e la votazione avverrà per il tramite di schede predisposte. E' fatta salva in ogni caso la diversa volontà unanime dell'Assemblea rispetto alle modalità di votazione.

4. I soci ordinari e i soci aggregati possono farsi rappresentare da altri soci. Il numero di deleghe che possono essere raccolte da ogni socio non può essere superiore a cinque quando si tratti di votazioni a scrutinio segreto. Nessun limite al numero di deleghe è previsto nei casi di votazione a scrutinio palese.

I Consiglieri non possono raccogliere deleghe, eccetto in occasione della nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Le deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea in conformità alla legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci,

6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono previste dal Regolamento.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio oppure su richiesta di un numero di soci ordinari e aggregati che rappresenti almeno un decimo degli aventi diritto al voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo e dell'ora della riunione, deve essere inviato a tutti i soci almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione stessa; in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 15 (quindici) giorni. L'avviso di convocazione sarà inoltre affisso presso i locali della sede dell'Associazione e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Per le modalità di invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 12 - Presidente - Segretario dell'Assemblea – Verbale e Libri sociali

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 24, comma 2. Spetta al Presidente verificare e dare atto della regolare costituzione dell'Assemblea.

2. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale. In caso di sua assenza il segretario della riunione verrà eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci.

3. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione. La verbalizzazione, ove il Presidente lo ritenga opportuno, può essere affidata ad un notaio.

4. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i Libri verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, nonché degli altri organi dell'Associazione. E' possibile formare e tenere i Libri verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio e degli altri organi dell'Associazione con strumenti informatici in conformità all'articolo 2215 bis del Codice Civile. Ciascun socio ha diritto di consultare i Libri verbali delle Assemblee.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni solari dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il rendiconto di gestione relativo all'anno solare precedente.

2. Rientrano nella competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione della relazione del Presidente;
- b. l'approvazione del rendiconto di gestione annuale;
- c. l'elezione dei membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. la deliberazione, nei limiti di cui al presente Statuto, sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

- e. l'approvazione del Codice di Comportamento;
- f. le deliberazioni sulla responsabilità dei Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. ogni altra materia di competenza dell'Assemblea che non sia riservata dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente – anche per delega – la metà dei soci aventi diritto di voto. Qualora l'Assemblea ordinaria in prima convocazione vada deserta, l'Assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita, in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto presenti – anche per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, senza quindi tenere conto degli astenuti. I membri del Consiglio si astengono dal votare nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di gestione ed in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

1. Rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, ai sensi dell'Articolo 32 del presente Statuto;
- c) le altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – anche per delega - di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche per delega, senza quindi tenere conto degli astenuti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di oltre 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti.

Per quanto attiene alle deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato dell'Associazione e conseguente devoluzione del fondo sociale, le stesse sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 16 – Consiglio - Composizione

1. Il Consiglio è composto da non più di 27 (ventisette) Consiglieri eletti tra i soci aventi diritto di voto.

2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Regolamento determina i requisiti di eleggibilità e le modalità mediante le quali ciascun Consigliere certifica il possesso dei requisiti di eleggibilità.

4. Al Consiglio spetta la gestione dell'Associazione con tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per perseguire gli scopi associativi. Sono escluse dalla competenza del

Consiglio le sole materie riservate dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea. Altre particolari competenze del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

5. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Partecipanti di Diritto al Consiglio, designati come previsto al successivo Articolo 17 e i Revisori dei Conti. Se lo ritiene opportuno, il Presidente può invitare i Responsabili delle Commissioni a partecipare alle riunioni del Consiglio.

Articolo 17 – Partecipanti di Diritto al Consiglio

1. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, fino ad un massimo di 5 (cinque) rappresentanti delle Istituzioni ed Autorità di Mercato, italiane o estere, o associazioni di categoria di rilevanza nazionale, scelte dal Consiglio; detti rappresentanti costituiranno i “Partecipanti di Diritto al Consiglio”. Le Istituzioni e Autorità di Mercato scelte dal Consiglio potranno designare non più di 2 (due) Partecipanti di Diritto al Consiglio ciascuna. I Rappresentanti di Diritto al Consiglio non hanno diritto di voto.

2. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Partecipanti di Diritto al Consiglio alla relativa sostituzione provvederà l'Istituzione e/o l'Autorità di Mercato e/o l'associazione che aveva nominato il Partecipante di Diritto al Consiglio cessato dalla carica.

Art. 18 – Elezione del Consiglio

1. L'Assemblea ordinaria provvederà ad eleggere i Consiglieri sulla base di liste di candidati previa determinazione del numero dei suoi componenti.

2. Ciascun socio ordinario e/o aggregato può presentare una lista di candidati all'elezione del Consiglio, formata da nominativi di soggetti pari al numero di Consiglieri da eleggere.

3. La formazione delle liste, la presentazione delle candidature ed il loro ritiro, in relazione sia alle modalità sia ai termini, nonché il numero di voti da indicare nelle schede e le condizioni di validità di queste ultime sono disciplinati dal Regolamento.

4. Formata la graduatoria dei candidati secondo i voti raccolti da ciascuno, con le modalità previste nel Regolamento, risulteranno eletti consiglieri nel numero prefissato dall'Assemblea, di cui non più di 27 (ventisette) eletti tra i soci ordinari e/o aggregati, tenendo presente che non potranno essere eletti:

a. più di 2 (due) candidati per ciascuno dei soggetti indicati all'Articolo 5.1a;

b. più di 4 (quattro) candidati per ciascuno dei soggetti richiamati al punto a. che precede facenti parte dello stesso Gruppo (come definito dall'Articolo 11 del Testo Unico della Finanza). In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano individuato in base alla data di prima iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

c. più di 2 (due) candidati per ciascuno dei soggetti indicati all'Articolo 5. 1b.

Articolo 19 – Decadenza dei membri del Consiglio

1. I Consiglieri decadono dalla carica a seguito di:

- a) perdita della qualità di socio ai sensi dell'Articolo 7 del presente Statuto;
- b) dimissioni;
- c) assunzione da parte di un Consigliere di rapporti con un soggetto che determini il superamento dei limiti di cui all'Articolo 18 comma 4;
- d) perdita dei requisiti di professionalità di cui all'Articolo 16 del presente Statuto;
- e) assenza ingiustificata nell'anno, a più di metà riunioni, anche non consecutive, del Consiglio;
- f) gravi violazioni ai propri obblighi o alle disposizioni del presente Statuto, nonché comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione e dell'ordinato svolgimento dell'attività sociale deliberata dall'Assemblea ordinaria.

2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, esercitando la scelta nell'ambito della stessa lista di candidatura alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire, con gli stessi criteri di prima elezione, scegliendo, in base alla graduatoria dei voti, il primo non eletto che abbia confermato la propria candidatura, e così di seguito. Il nuovo Consigliere provvederà a consegnare le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dall'Articolo 16.

3. Ove la procedura di sostituzione prevista nel precedente comma 2 non sia possibile, il Consiglio, con una maggioranza pari a 2/3 (due terzi) dei Consiglieri presenti, procederà alla nomina per cooptazione scegliendo il nuovo Consigliere tra i soci ordinari e/o aggregati. I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli eletti dall'Assemblea.

4. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare contemporaneamente 1/3 (un terzo) o più dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intenderà cessato. L'Assemblea ordinaria sarà convocata di urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.

Articolo 20 – Nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere

1. Il Consiglio nella sua prima riunione - da tenersi, per quanto possibile, subito dopo la nomina e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stessa - su iniziativa del Consigliere neo eletto più anziano, individuato in base alla data di prima iscrizione all'Associazione e, in caso di parità, del più anziano d'età che ne assume per l'occasione la presidenza, elegge tra i Consiglieri, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Ognuna di tali cariche non può essere conferita alla medesima persona per più di 2 (due) volte consecutivamente.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Comitato di Presidenza lo giudichino necessario o quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ne facciano richiesta. Le riunioni andranno comunque convocate di massima ogni 3 (tre) mesi, con le modalità previste dal Regolamento.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente a tutti i Consiglieri, ai Partecipanti di Diritto al Consiglio e ai componenti

effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

3. In relazione alle materie all'ordine del giorno il Presidente può invitare ad assistere alla riunione soggetti diversi dai Consiglieri, dai Partecipanti di Diritto al Consiglio e dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti quali ad esempio i Rappresentanti delle Commissioni.

Articolo 22 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio - Verbali

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I Consiglieri non possono farsi rappresentare e sono tenuti a giustificare le eventuali assenze al Presidente. E' ammessa la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. Tutte le votazioni riguardanti "persone", con ciò intendendosi la nomina di cariche sociali e le delibere di esclusione dei soci debbono essere fatte a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Consigliere più anziano individuato in base alla data di prima iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, del più anziano d'età.

3. Le modalità di redazione del verbale delle riunioni del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 23 – Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è costituito da 9 (nove) componenti. Ne sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. I restanti quattro componenti sono nominati dal Consiglio a scrutinio segreto con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti. Qualora dopo la terza votazione non sia raggiunta la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti, si provvederà all'elezione secondo la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

2. Al Comitato di Presidenza, la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso, sono conferiti compiti di carattere consultivo. Su delega del Consiglio, il Comitato di Presidenza può essere richiesto di eseguire delibere assunte in seno al Consiglio o svolgere le competenze ad esso delegate dal Consiglio, secondo quanto disposto dal Regolamento. Il Comitato di Presidenza informa il Consiglio almeno trimestralmente in ordine all'attività svolta.

3. Il Comitato di Presidenza si riunisce di massima almeno ogni 6 (sei) mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti gliene facciano richiesta. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato di Presidenza si applicano le norme degli Articoli 21 e 22.

4. I componenti del Comitato di Presidenza decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive.

5. Le modalità di redazione del verbale delle riunioni del Comitato di Presidenza sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 24 – Presidente – Vice Presidente Vicario - Vice Presidente

1. Il Presidente convoca, su richiesta del Consiglio o dei soci, e presiede le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, del Consiglio e del Comitato di Presidenza. Cura l'esecuzione delle deliberazioni di detti organi, assume le funzioni di direzione dell'Associazione, ne assicura il corretto funzionamento, tutela e promuove l'immagine dell'Associazione. I poteri di firma del Presidente sono riportati nel Regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri ad esso spettanti sono assunti dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

Articolo 25 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio, redige i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza; è inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali dell'Associazione, coordina le attività di segreteria e quanto attiene all'inquadramento e alla gestione del personale dipendente dell'Associazione.

2. Il Segretario Generale coordina il funzionamento delle Commissioni e del Comitato di Redazione e ogni altra attività allo stesso demandata dal Regolamento.

3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, i poteri ad esso spettanti sono assunti da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Articolo 26 – Tesoriere

1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Comitato di Presidenza e si occupa della contabilità e dell'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le disposizioni fissate dal Consiglio, dal Presidente e dal Comitato di Presidenza, compila il budget annuale di spesa che sottopone all'approvazione del Consiglio nei tempi stabiliti dal Regolamento, compila il rendiconto di gestione annuale che sottopone al Consiglio e ai Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per la riunione del medesimo Consiglio chiamato ad approvarlo.

2. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili dell'Associazione. Dispone il pagamento delle spese autorizzate secondo quanto disposto dal Regolamento, firma contratti ed impegni finanziari in nome dell'Associazione, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Consiglio. I poteri di firma del Tesoriere sono riportati nel Regolamento.

Articolo 27 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da 2 (due) Revisori effettivi, i quali – unitamente a 2 (due) Revisori supplenti – sono eletti dall'Assemblea ordinaria. I Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a 6 (sei). Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina il Presidente tra i propri membri.

2. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 38 per l'elezione del primo Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono essere eletti tra i soci ordinari ed aggregati, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienza per l'assolvimento di tale compito. Non può essere eletto più di 1 (un) Revisore appartenente a ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 5.1 lett. a) e non più di 1 (un) Revisore per i soggetti, testè richiamati, appartenenti allo stesso Gruppo (come definito dall'articolo 11 del Testo Unico della Finanza). Per l'elezione dei

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea esprime il voto esercitando la propria scelta su di una lista di candidati. I Revisori non possono essere revocati dall'Assemblea se non per gravi motivi.

3. La formazione delle liste, la presentazione delle candidature ed il loro ritiro, in relazione sia alle modalità sia ai termini, nonché il numero di voti da indicare nelle schede e le condizioni di validità di queste ultime sono disciplinati dal Regolamento.

4. In caso di dimissioni di uno dei Revisori dei Conti, esso sarà sostituito dal Revisore dei Conti supplente che ha ottenuto maggiori preferenze, o in caso di mancanza di supplenti, tra i soci ordinari ed aggregati per cooptazione, secondo le regole previste dall'articolo 2401 del Codice Civile e successive modifiche.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni secondo le disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche, per quanto applicabili. In particolare, il Collegio controlla la gestione contabile e finanziaria, verifica l'ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Statuto e redige per l'Assemblea una propria relazione sul rendiconto annuale.

6. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Articolo 28 – Advisory Board

1. L'Advisory Board è composto di un minimo di 3 (tre) e di un massimo di 5 (cinque) soci nominati dal Consiglio. L'Advisory Board dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

2. L'Advisory Board, su richiesta del Consiglio, può:

- a. assistere il Consiglio per il conseguimento degli scopi sociali;
- b. decidere, su ricorso di un socio o di un organo dell'Associazione, in merito alle controversie sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, sulle controversie tra i soci, e tra soci ed organi dell'Associazione e sul ricorso presentato dal socio escluso dall'Associazione;
- c. formulare pareri su questioni inerenti il comportamento dei soci o degli organi dell'Associazione od i singoli membri degli stessi, tali da ledere il prestigio dell'Associazione;
- d. fornire al Consiglio pareri su argomenti relativi all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto e sulle altre questioni che il Consiglio ritenga opportuno sottoporre.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29 – Rappresentanza dell'Associazione

1. La rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Autorità di ogni ordine e grado, nonché la firma spettano al Presidente.

2. Il Presidente può, nell'ambito dei poteri allo stesso affidati e con il parere favorevole del Consiglio nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

3. Previa autorizzazione del Consiglio, il Presidente può accordare la firma e la rappresentanza dell'Associazione, con le limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, a membri del Consiglio, in via tra loro disgiunta, e al personale dell'Associazione. Previa autorizzazione del Consiglio il Presidente può delegare i propri poteri di spesa ad altri membri del Consiglio.

TITOLO V ESERCIZIO DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTO DI GESTIONE

Articolo 30– Esercizio dell'Associazione

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 31 – Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto di gestione annuale, che si compone di un rendiconto economico e di un rendiconto finanziario, è predisposto annualmente dal Tesoriere che, dopo l'approvazione del Consiglio e la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, lo sottopone all'Assemblea ordinaria che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Salvi i casi previsti dal successivo Titolo VI, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

3. Ciascun socio ha diritto di prendere visione dei bilanci dell'Associazione, che restano depositati a disposizione dei soci stessi presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32– Estinzione e liquidazione

1. L'Associazione si scioglie:

- a. per decorso del termine di cui all'Articolo 1;
- b. per il conseguimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, convenuta senza indugio, non deliberi le opportune modifiche;
- c. per impossibilità di funzionamento o continua inattività delle Assemblee;
- d. per deliberazione dell'Assemblea;
- e. per le altre cause previste dalla legge e dallo Statuto.

2. In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina il liquidatore e ne determina il compenso. Il liquidatore provvede, entro un anno dall'accettazione della nomina, a realizzare le attività, estinguere le passività, compilare il rendiconto finale. Questo è sottoposto all'approvazione di un'Assemblea straordinaria convocata dallo stesso liquidatore, con le modalità di cui all'Articolo 11 e con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice dei soci votanti – anche per delega – esclusi gli astenuti.

3. Il liquidatore esegue le deliberazioni dell'Assemblea in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che sarà devoluto ad altre Associazioni avente finalità simile alle proprie ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione si intendono prestate a titolo gratuito.
2. L'iscrizione all'Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto.
3. Per l'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio emana ed approva un Regolamento. Il Regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Il Regolamento e le sue modifiche devono essere comunicate ai soci. In caso di richieste provenienti da soci ordinari e aggregati che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, che devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione, il Regolamento è sospeso e rinviato al Consiglio per le necessarie modifiche.

TITOLO VII

Articolo 34 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto ed il Regolamento entreranno in vigore al momento della costituzione dell'Associazione.